

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Bari Lido Srl PROCEDURA WHISTLEBLOWING

1	Definizione componenti e compiti Comitato Etico (par. 4); eliminazione canale e-mail e introduzione della segnalazione in doppia busta (par. 5); revisione gestione segnalazione erronea (par. 6.1); revisione tempi di conservazione (par. 6.2); revisione gestione conflitti di interesse (par. 6.6); revisione del sistema sanzionatorio (par. 10)	15/05/2026
0	Prima emissione del documento	27/07/2026
Rev.	Descrizione revisione	Approvazione Legale Rappresentante

INDICE

1	SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	2
2	DEFINIZIONI	2
3	AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO	3
4	DESTINATARIO DEI CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	4
5	CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA	4
6	GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA.....	5
6.1	Verifica preliminare della Segnalazione.....	5
6.2	Gestione della Segnalazione	5
6.3	Attività di indagine interna.....	6
6.4	Chiusura della Segnalazione	6
6.5	Comunicazione dei risultati e reportistica	6
6.6	Conflitto di interessi	7
7	MISURE DI PROTEZIONE.....	7
7.1	Misure di protezione a tutela del Segnalante.....	7
7.2	Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione	7
8	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE	8
9	PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	8
10	SISTEMA SANZIONATORIO	9
10.1	Conseguenze da misure ritorsive	9
10.2	Responsabilità del segnalante.....	9
11	CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA	10
12	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	10

1 SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La presente procedura si applica alla Bari Lido Srl (nel seguito anche “**Società**”) e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “**Decreto Whistleblowing**”) di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2 DEFINIZIONI

- “ANAC”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione
- “Comitato Etico” o “Comitato”: indica un organismo ad hoc istituito dalla Bari Lido Srl, destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite

- “Decreto Whistleblowing”: il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24
- “Destinatario”: indica il Comitato come sopra individuato
- “Direttiva”: la Direttiva (UE) 2019/1937
- “GDPR”: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
- “Codice Privacy”: il D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs. 101/2018
- “Procedura” o “Procedura Whistleblowing”: la presente procedura
- “Segnalante”: colui che hanno la facoltà di effettuare una Segnalazione Whistleblowing ai sensi del Decreto Whistleblowing e, in generale, della presente Procedura, tra i quali dipendenti, collaboratori, soci, persone che esercitano (anche in via di mero fatto) funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società e altri soggetti terzi che interagiscano con la Società (compresi i fornitori, consulenti, intermediari, ecc.) nonché stagisti o lavoratori in prova, candidati a rapporti di lavoro ed ex dipendenti
- “Segnalazione Whistleblowing” o “Segnalazione”: la segnalazione presentata da un Segnalante ai sensi dei principi e delle regole di cui alla presente Procedura
- “Segnalazione Whistleblowing Anonima” o “Segnalazione Anonima”: le Segnalazioni non contenenti dettagli che consentano o potrebbero consentire, anche indirettamente, l’identificazione del Segnalante
- “Persona Coinvolta”: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata
- “Soggetti Collegati”: i soggetti per i quali sono applicabili le stesse tutele che il Decreto Whistleblowing prevede per il Segnalante e che sono: (1) i facilitatori; (2) persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (3) colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; (4) enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo
- “Facilitatore”: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di effettuazione della Segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata (si tratta di soggetti che avendo un legame qualificato con il Segnalante potrebbero subire ritorsioni in ragione di detta connessione)

3 AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO

Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o della Bari Lido Srl, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo della Società e che consistono in:

- 1) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell’ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 1 del 27/07/2026
--	---------------------------------	-----------------------

informativi;

- 2) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- 3) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 1), 2) e 3).

Le fattispecie di cui al presente paragrafo sono definite anche, di seguito, le **“Violazioni”**.

4 DESTINATARIO DEI CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNA

La Bari Lido Srl ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni un Comitato Etico, composto da personale specificamente formate al riguardo (di seguito **“Comitato”**) e quali soggetti espressamente autorizzati a trattare i dati di cui alla presente procedura ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

La Bari Lido Srl, in persona del proprio Legale Rappresentante pro tempore, al fine di permettere il più proficuo e puntuale adempimento degli obblighi introdotti dal Decreto Whistleblowing, ha nominato il Comitato, così composto:

- Legale rappresentante, nella persona di Luca Bari;
- Responsabile del personale/paghe nella persona di Simona La Rosa;
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nella persona di Francesca Galasso;

Al Comitato sono assegnati i seguenti compiti:

- gestione, esame e valutazione delle segnalazioni, sulla base delle regole indicate nella procedura interna adottata dalla Società per la gestione delle segnalazioni e l'adozione di politiche antiritorsione nei confronti del segnalante;
- esecuzione di tutte le attività istruttorie (es. verifica preliminare dell'esistenza dei presupposti, reindirizzamento Segnalazioni non di pertinenza, ...);
- valutazione delle verifiche da compiere, delle funzioni da coinvolgere nelle analisi o l'eventuale archiviazione;
- interazione con il soggetto segnalante e/o figure preposte e individuazione dei soggetti da coinvolgere, internamente o esternamente alla Società;
- coordinamento con l'organo di controllo;
- garanzia della riservatezza delle informazioni ricevute, con particolare riferimento all'identità del segnalante e al trattamento dei dati personali secondo le istruzioni fornite all'interno della nomina quale persona autorizzata al trattamento che è stata fornita a ciascun componente ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy;
- predisposizione di reportistica periodica riguardante le segnalazioni, almeno su base annuale;
- promozione dei canali di segnalazione, attraverso iniziative di comunicazione, informazione formazione.

5 CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNA

La Bari Lido Srl ha istituito i canali di segnalazione interna di cui all'art. 4 del Decreto Whistleblowing.

Un Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle Violazioni indicate al precedente par. 3, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione nelle seguenti modalità:

- **Segnalazione aperta, riservata, ovvero anonima (a seconda della modalità prescelta dal**

Segnalante) mediante canale di posta tradizionale inviando in forma scritta ed in busta chiusa la Segnalazione all'indirizzo: "Comitato Etico" c/o Bari Lido Srl S.r.l. Via Po, 30 - Pian dei Mori, 53100 Siena. Il Segnalante potrà utilizzare la protocollazione riservata in doppia busta: la prima busta contenente i propri dati identificativi; la seconda, con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" indirizzata al Comitato Etico.

- Mediante richiesta di un incontro diretto con il "Comitato Etico" veicolata tramite il canale citato in precedenza (forma orale).

È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime. Tuttavia, occorre considerare che l'invio di una Segnalazione Whistleblowing Anonima potrebbe rendere più difficoltoso l'accertamento della condotta segnalata e le interlocuzioni tra il Comitato e il Segnalante e quindi inficiare l'utilità della Segnalazione stessa.

6 GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA

6.1 Verifica preliminare della Segnalazione

Al ricevimento della Segnalazione, il Comitato:

- 1) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione **entro sette giorni** dalla data di ricezione;
- 2) svolge un'analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- 3) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
 - accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o incoerente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
 - produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.

In tal caso, il Comitato ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del par. 6.2 della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell'archiviazione;

- 4) laddove la Segnalazione non sia archiviata, prende in carico la gestione della Segnalazione.

Come previsto dall'art. 4 del Decreto Whistleblowing e dalle Linee Guida ANAC n. 311/2023, qualora il Segnalante trasmetta erroneamente la segnalazione interna a un soggetto non competente, diverso dal Comitato:

- laddove il Segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione deve essere considerata Segnalazione Whistleblowing e dovrà essere trasmessa, entro **sette giorni** dal suo ricevimento, al Comitato, dandone contestuale notizia al Segnalante;
- se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, quest'ultima sarà considerata quale segnalazione ordinaria.

6.2 Gestione della Segnalazione

La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il Comitato svolge le seguenti attività:

- 1) mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest'ultimo integrazioni;
- 2) fornisce diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- 3) fornisce riscontro alla Segnalazione **entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine dei sette giorni dalla presentazione della Segnalazione.

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 1 del 27/07/2026
--	---------------------------------	-----------------------

Il Comitato ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura.

Il Comitato ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione.

È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.

Come previsto dall'art. 14 del Decreto Whistleblowing e dalle Linee Guida ANAC n. 1/2025, le Segnalazioni, interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre **cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR e 3, comma 1, lettera e), del DL 51/2018.

Resta inteso che potranno, invece, essere conservati gli atti e i documenti che afferiscono ai procedimenti avviati e alle iniziative assunte dal datore di lavoro (es. procedimento disciplinare, trasmissione degli atti alle autorità competenti, ecc.) che abbiano avuto origine in tutto o in parte dalla segnalazione. Ciò in considerazione della circostanza che tali atti e documenti non contengono di regola riferimenti puntuali al Segnalante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 5, del Decreto Whistleblowing, ai sensi del quale, quando la contestazione disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del **consenso espresso** del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

6.3 Attività di indagine interna

Al fine di valutare una Segnalazione, il Comitato può svolgere le opportune indagini interne sia direttamente sia incaricando – fermo restando l'obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società.

I membri del Comitato interagiscono scambiandosi informazioni e/o documenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, creando un dossier per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.

6.4 Chiusura della Segnalazione

Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, in particolare per:

- stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing;
- identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.

Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Comitato potrà:

- a) procedere all'instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa e della contrattazione collettiva eventualmente applicabile;
- b) valutare, anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l'opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l'intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione;
- c) concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.

6.5 Comunicazione dei risultati e reportistica

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 1 del 27/07/2026
--	---------------------------------	-----------------------

I risultati delle attività di gestione delle Segnalazioni pervenute e non archiviate, incluse le verifiche svolte ed i provvedimenti sanzionatori eventualmente adottati, sono riepilogati all'interno di una relazione, inviata da parte del Comitato, con cadenza **semestrale**, all'organo amministrativo della Società.

La reportistica di cui sopra viene effettuata nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al Decreto Whistleblowing.

6.6 Conflitto di interessi

Ove i fatti segnalati dovessero riguardare uno o più componenti del Comitato in via diretta o indiretta, oppure attività facenti capo alle responsabilità organizzative loro assegnate, tali componenti saranno esclusi dalla gestione della segnalazione.

A fronte di ulteriori e differenti situazioni in cui un componente del Comitato sia in conflitto di interesse, è sua responsabilità dichiarare il conflitto **entro tre giorni**. L'opportunità di mantenere o escludere il coinvolgimento di detto componente dalle riunioni del Comitato aventi ad oggetto lo specifico tema di conflitto sarà valutato a cura dei restanti componenti.

7 MISURE DI PROTEZIONE

7.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente paragrafo e al par. 7.2.

Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:

- divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
- misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/>) in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta; protezione dalle ritorsioni, che comprende:
 - la possibilità di comunicare all'ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione;
 - la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
- limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto¹ o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se:
 - al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e
 - sussistessero le condizioni di cui al successivo par. 7.2;
- limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l'acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l'accesso alle stesse;
- sanzioni, secondo quanto riportato nel par. 10 della presente Procedura.

7.2 Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:

- al momento della Segnalazione, l'autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le

¹ Salvo il caso di informazioni classificate, segreto professionale e medico e segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, per cui resta ferma l'applicazione della relativa normativa.

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 1 del 27/07/2026
--	---------------------------------	-----------------------

informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (v. par. 3);

- la Segnalazione sia stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni.

In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall'art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- il mutamento di funzioni;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL'IDENTITÀ DEL SEGNALENTE

Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy.

È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza:

- nel procedimento penale l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.
- nel procedimento disciplinare:
 - l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
 - qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

9 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy.

La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, ai sensi dell'art. 35 del GDPR.

Il rapporto con i fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società è disciplinato tramite un atto di designazione quale "responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR che definisce la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Le persone competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni ai sensi della presente Procedura devono essere autorizzate a trattare i dati personali relativi alle Segnalazioni ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e

	PROCEDURA WHISTLEBLOWING	Rev. 1 del 27/07/2026
--	---------------------------------	-----------------------

dell'art. 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Ai Segnalanti e alle Persone Coinvolte devono essere fornite idonee informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

Con riferimento all'esercizio dei diritti e delle libertà dell'interessato, nel caso in cui lo stesso sia la Persona Coinvolta, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non potranno essere esercitati (con richiesta al Titolare ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del GDPR) qualora ne possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante (v. art. 2-undecies del Codice Privacy e art. 23 del GDPR) e/o al perseguimento degli obiettivi di conformità alla normativa in materia di segnalazione di condotte illecite. L'esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un'analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l'esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.

10 SISTEMA SANZIONATORIO

10.1 Conseguenze da misure ritorsive

I Segnalanti che lamentino di aver subito una ritorsione in conseguenza della segnalazione possono informare l'ANAC che informa, a sua volta, l'Ispettorato nazionale del lavoro per gli eventuali provvedimenti di propria competenza. Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli e il lavoratore ingiustamente licenziato ha diritto di essere reintegrato.

Si considerano atti ritorsivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento di luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni reputazionali i pregiudizi economici o finanziari.

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Whistleblowing, l'ANAC, applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 € quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto Whistleblowing;
- da 10.000 a 50.000 € quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- da 500 a 2.500 €, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

10.2 Responsabilità del segnalante

La presente Procedura lascia inalterata la responsabilità penale nel caso di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

Quando sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al Decreto Whistleblowing (v. par. 7) non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

La tutela del Segnalante non trova applicazione in caso di responsabilità penale (calunnia o diffamazione) o civile (danno ingiusto causato da dolo o colpa).

11 CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA

Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell'ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>) delle seguenti violazioni:

- 1) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 2) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
- 3) atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 4) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si rimanda alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC.

12 INFORMAZIONE E FORMAZIONE

Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Bari Lido Srl in materia di compliance.